



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

# I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

**Artt. 49-52 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**

Livio Gucciardo – [livio.gucciardo@unikorestudent.it](mailto:livio.gucciardo@unikorestudent.it)

Enna, 27/03/2024

# Redditi di lavoro dipendente

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49, comma 1, TUIR).

Chiaro è il riferimento alla norma civilistica contenuta nell'art. 2094 c.c. che utilizza una formula pressoché identica per definire il prestatore di lavoro subordinato.

Stabilisce l'art. 2094 c.c. che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Tratto caratteristico di questa categoria reddituale è l'esistenza di un vincolo di subordinazione (presupposto che vale a differenziare il reddito da lavoro dipendente dal reddito di lavoro autonomo).

Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (art. 49, comma 2, TUIR).

Le pensioni costituiscono redditi di lavoro dipendente a prescindere dal tipo di attività lavorativa dal cui svolgimento esse traggono origine.

Appartengono a questa categoria di reddito le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, ossia gli interessi su crediti di lavoro dipendente e gli importi determinati dal giudice a titolo di rivalutazione monetaria, a seguito di sentenza di condanna di pagamento di crediti di lavoro.

## Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Il legislatore ha inoltre attratto in questa categoria reddituale una pluralità di fattispecie tra loro eterogenee, che presentano solo in parte le caratteristiche del lavoro dipendente (ad esempio, perché manca il requisito della subordinazione) o che addirittura prescindono totalmente dall'espletamento di un'attività lavorativa.

La norma, quindi, prevede i c.d. redditi assimilativi a quelli di lavoro dipendente, la cui elencazione ha carattere tassativo e non ammette interpretazioni analogiche o estensive.

I redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente sono riconducibili in tre gruppi omogenei di proventi.

- 1) fattispecie in cui la produzione di reddito non ha un collegamento con una prestazione lavorativa;
- 2) fattispecie in cui, pur in presenza di un nesso con la prestazione lavorativa, manca il vincolo di subordinazione proprio del rapporto di lavoro;
- 3) fattispecie in cui il compenso relativo ad una prestazione lavorativa è posto a carico di un soggetto diverso dal datore di lavoro e non discende direttamente dal rapporto di lavoro subordinato.

Nel primo gruppo vi rientrano:

- 1) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- 2) le prestazioni pensionistiche;
- 3) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (es. assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o gli assegni alimentari).

Nel secondo gruppo vi rientrano:

- 1) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- 2) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- 3) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- 4) le remunerazioni dei sacerdoti;
- 5) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- 6) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
- 7) le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
- 8) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Nel terzo gruppo vi rientrano:

1) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

Vi rientrano, ad esempio, i compensi percepiti per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni d'esame etc.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono stati altresì attratti nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i proventi derivanti dalle c.d. **collaborazioni coordinate e continuative**, in precedenza classificati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo.

# Criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente

## Principio di onnicomprensività

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Il legislatore ha dettato una definizione estremamente ampia del concetto di reddito di lavoro dipendente, includendo in esso qualsivoglia provento collegato in modo diretto o indiretto al lavoro prestato.

Ciò che rileva ai fini dell'inclusione nell'ambito di operatività della disposizione di un dato compenso è la circostanza che lo stesso trovi la propria causale, diretta o indiretta, prossima o remota, nel rapporto di lavoro dipendente.

A nulla rileva né la natura del compenso né la circostanza che il soggetto erogante sia lo stesso datore di lavoro ovvero un terzo, né l'esistenza o meno di un rapporto di sinallagmaticità tra la prestazione lavorativa e il compenso percepito.

# Criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente

Concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche i compensi in natura, ossia i beni ceduti o i servizi prestati al dipendente, comunemente denominati *fringe benefits*, se complessivamente di importo superiore a euro 258,23 nel periodo d'imposta.

Ai fini della determinazione in denaro dei fringe benefit si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9 del TUIR.

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

# (segue: fringe benefits)

## Autoveicoli

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo al dipendente si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali pubblicate annualmente dall'ACI.

## Esempio

Alfa Romeo Giulia 2.0 turbo Q4 Veloce: costo chilometrico di € 0,9230

$$0,9230 \times 15.000 = 13.845$$

$$13.845 \times 25\% = \text{€ } 3.461,25$$

$$\text{€ } 3.461,25 : 12 = 288,43$$

# Criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente

## **Principio di cassa**

Si considerano percepiti nel periodo d'imposta le somme ed i valori in genere corrisposti dal datore di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (art. 51, comma 1, TUIR).

# Criteria di determinazione del reddito di lavoro dipendente

## **Determinazione della base imponibile**

Per la determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente gli eventuali costi di produzione sopportati dal lavoratore sono fiscalmente irrilevanti.

Non è ammessa alcuna deduzione per le spese sostenute dal lavoratore dipendente.

**Il reddito, quindi, è assunto al lordo.**